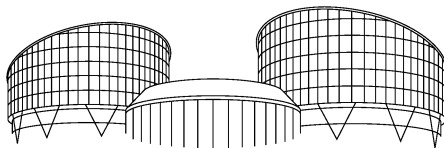


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA BANCA SISTEMA S.P.A. c. ITALIA

(Ricorso n. 41796/23 e altri 3 ricorsi – si veda l'elenco allegato)

SENTENZA

STRASBURGO

6 marzo 2025

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Banca Sistema S.p.A. c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Georgios A. Serghides, *presidente*,

Frédéric Krenç,

Alain Chablais, *giudici*,

e da Viktoriya Maradudina, *cancelliere aggiunto di sezione f.f.*,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 6 febbraio 2025,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l'Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.

2. La parte ricorrente è stata rappresentata dall'avv. Francesco Verri, del foro di Crotone.

3. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

4. Le precisazioni sulla parte ricorrente e sui ricorsi sono riportate nella tabella allegata alla presente sentenza.

5. La parte ricorrente lamenta la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni da parte di comuni in dissesto, e l'impossibilità di avviare dei procedimenti per ottenere l'esecuzione dei suddetti provvedimenti ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000.

IN DIRITTO

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

6. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.

II. SULLE DEDOTTE VIOLAZIONI DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1

7. La parte ricorrente lamenta in via principale la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in suo favore, e l'impossibilità di avere accesso a un tribunale per ottenere l'esecuzione di tali provvedimenti. Essa invoca l'articolo 6 § 1 della Convenzione e l'articolo 1 del Protocollo n. 1.

8. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (*Hornsby c. Grecia*, 19 marzo 1997, § 40, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-II).

9. Nelle sentenze di principio *De Luca c. Italia*, n. 43870/04, 24 settembre 2013, *Pennino c. Italia*, n. 43892/04, 24 settembre 2013, *Ventorino c. Italia*, n. 357/07, 17 maggio 2011, *De Trana c. Italia*, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, *Nicola Silvestri c. Italia*, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e *Antonetto c. Italia*, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.

10. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore della parte ricorrente, e che abbiano limitato in misura sproporzionata il diritto di accesso a un tribunale della parte ricorrente.

11. Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell'articolo 6 § 1, a causa della mancata esecuzione o dell'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni, e una violazione del diritto di accesso a un tribunale della parte ricorrente (*Lighea Immobiliare S.A.A. e altri c. Italia*, n. 54352/14, 18 gennaio 2024). Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene non doversi esaminare separatamente le doglianze formulate dalla parte ricorrente sotto il profilo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

12. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (*Ventorino*, *De Trana*, e *Nicola Silvestri*, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.

13. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Decide* di unire i ricorsi;
2. *Dichiara* i ricorsi ricevibili;

3. *Dichiara* che tali ricorsi rivelano che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, in ragione della mancata esecuzione o dell'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni, e di una violazione del diritto di accesso a un tribunale della parte ricorrente;
4. *Dichiara* non doversi esaminare separatamente le doglianze formulate sotto il profilo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1;
5. *Dichiara* che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni, ancora pendenti, indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
6. *Dichiara*
 - a) che lo Stato convenuto deve versare alla parte ricorrente, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza;
 - b) che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 6 marzo 2025, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

Georgios A. Serghides
Presidente

ALLEGATO

Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di registrazione	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Giurisprudenza	Altre doglianze presentate ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorso (in euro) ¹	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) ²
1.	41796/23 27/11/2023	BANCA SISTEMA S.P.A. 1999	Tribunale di Siracusa, R.G. 5623/2019, 23/01/2020	27/07/2020	in corso Più di 4 anni e 5 mesi e 7 giorni	Comune di Noto pagamento a titolo di cessione di credito	<i>De Luca c. Italie</i> , n. 43870/04, 24 settembre 2013	Art. 6 (1) – negato accesso ai tribunali – La parte ricorrente contesta il fatto che il decreto legislativo n. 267 del 2000 e la legge n. 140 del 2004 impediscono ai creditori di un ente locale in dissesto finanziario di avviare un procedimento di esecuzione per ottenere il recupero dei loro crediti (si veda <i>De Luca c. Italia</i> , n. 43870/04, §§ 67-72)	7.300	250
			Tribunale di Siracusa, R.G. 4879/2020, 22/01/2021	03/03/2021	in corso Più di 3 anni e 10 mesi					
			Tribunale di Siracusa, R.G. 4594/2020, 26/11/2020	15/10/2021	in corso Più di 3 anni e 2 mesi e 19 giorni					
			Tribunale di Siracusa, R.G. 1849/2020, 09/07/2020	25/11/2021	in corso Più di 3 anni e 1 mese e 9 giorni					
			Tribunale di Siracusa, R.G. 5219/2022, 30/11/2022	09/01/2023	in corso Più di 1 anno e 11 mesi e 25 giorni					
			Tribunale di Siracusa, R.G. 5724/2022, 07/02/2023	20/03/2023	in corso Più di 1 anno e 9 mesi e 14 giorni					

¹ Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

² Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

SENTENZA BANCA SISTEMA S.P.A. c. ITALIA E ALTRI RICORSI

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di registrazione	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Giurisprudenza	Altre doglianze presentate ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorso (in euro) ¹	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) ²
2.	1514/24 06/12/2023		Tribunale di Lucca, R.G. 4725/2020, 21/12/2020	21/12/2020	in corso Più di 4 anni e 13 giorni	Comune di Massarossa pagamento a titolo di cessione di credito			4.800	-
3.	2344/24 10/01/2024		Tribunale di Siracusa, R.G. 1546/2020, 03/06/2020	29/09/2020	in corso Più di 4 anni e 3 mesi e 5 giorni	Comune di Pachino pagamento a titolo di cessione di credito			7.300	-
	Tribunale di Siracusa, R.G. 2947/2020, 02/10/2020		02/10/2020	in corso Più di 4 anni e 3 mesi e 1 giorno						
	Tribunale di Siracusa, R.G. 2580/2020, 22/07/2020		13/01/2021	in corso Più di 3 anni e 11 mesi e 21 giorni						
	Tribunale di Siracusa, R.G. 2725/2020, 22/07/2020		13/01/2021	in corso Più di 3 anni e 11 mesi e 21 giorni						
	Tribunale di Siracusa, R.G. 2295/2020, 21/07/2020		09/03/2021	in corso Più di 3 anni e 9 mesi e 25 giorni						
	Tribunale di Siracusa, R.G. 3923/2020, 11/12/2020		10/03/2021	in corso Più di 3 anni e 9 mesi e 24 giorni						
		Tribunale di Siracusa, R.G. 1997/2020, 16/07/2020	06/04/2021	in corso Più di 3 anni e 8 mesi e 28 giorni						

SENTENZA BANCA SISTEMA S.P.A. c. ITALIA E ALTRI RICORSI

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di registrazione	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Giurisprudenza	Altre doglianze presentate ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorso (in euro) ¹	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) ²
			Tribunale di Siracusa, R.G. 601/2021, 11/05/2021	21/06/2021	in corso Più di 3 anni e 6 mesi e 13 giorni					
			Tribunale di Siracusa, R.G. 70/2021, 25/01/2021	06/08/2021	in corso Più di 3 anni e 4 mesi e 28 giorni					
			Tribunale di Siracusa, R.G. 2587/2020, 04/03/2021	18/07/2022	in corso Più di 2 anni e 5 mesi e 16 giorni					
4.	10394/24 22/03/2024		Tribunale di Enna, R.G. 954/2017, 21/08/2017	09/11/2017	in corso Più di 7 anni e 1 mese e 25 giorni	Comune di Leonforte pagamento a titolo di cessione di crediti			12.500	-
			Tribunale di Enna, R.G. 1083/2019, 11/09/2019	27/07/2020	in corso Più di 4 anni e 5 mesi e 7 giorni					